



Decreto federale

Disegno

concernente il credito complessivo per remunerazioni e aiuti finanziari intesi a rafforzare la qualità e l'economicità dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per gli anni 2018–2021

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;

visto l'articolo 58d della legge federale del 18 marzo 1994² sull'assicurazione
malattie (LAMal);

visto il messaggio del Consiglio federale del 4 dicembre 2015³,

decreta:

Art. 1

¹ Per i compiti di rafforzamento della qualità e dell'economicità di cui agli articoli 58a e 58b LAMal è stanziato un credito complessivo di 50 milioni di franchi per gli anni 2018–2021.

² Il credito complessivo è composto come segue:

- a. credito quadro la remunerazione delle prestazioni nell'ambito di programmi nazionali di cui all'articolo 58a capoverso 1 LAMal per un importo di 32 milioni di franchi;
- b. credito quadro per aiuti finanziari intesi a sostenere prestazioni nell'ambito di progetti di cui all'articolo 58b capoverso 1 LAMal per un importo di 18 milioni di franchi.

³ Nel periodo 2018–2021 l'Ufficio federale della sanità pubblica può effettuare trasferimenti tra i due crediti quadro per un importo massimo di due milioni di franchi.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS 832.10

³ FF 2016 201

Credito complessivo per remunerazioni e aiuti finanziari intesi a rafforzare
la qualità e l'economicità dell'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie per gli anni 2018-2021. DF

FF 2016